

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof. Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli designata dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof. avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti</i>	Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente, contitolare, unitamente alla cointestataria del ricorso ed a terza persona (nel prosieguo Tizia), di conto corrente acceso presso la banca convenuta in data 09.12.2009, ha adito l'ABF con l'assistenza di legale rappresentando che, poco dopo l'apertura del conto corrente, con raccomandata del 17.12.2009, l'istante aveva diffidato l'intermediario, per il tramite di altro avvocato, a non consentire a Tizia l'esecuzione di operazioni sul conto in questione senza il preventivo assenso degli altri cointestatari; analoga diffida era stata presentata in proprio dal ricorrente con raccomandata a mano del 04.01.2010.

La resistente prendeva atto di tali diffide con nota del 04.01.2010, comunicando che avrebbe dato seguito alle disposizioni sul menzionato conto soltanto in presenza di istruzioni sottoscritte da tutti i cointestatari del rapporto; successivamente, interveniva un

pignoramento presso terzi promosso da creditore di Tizia e, a seguito della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dall'intermediario, il Giudice dell'esecuzione *"assegnava la suindicata somma al creditore procedente"*; in esecuzione del provvedimento del Tribunale, il 12.02.2013 la banca disponeva a favore del creditore di Tizia il versamento della somma assegnatagli di € 55.810 , a seguito del quale il conto corrente risultava azzerato.

In conseguenza di tale vicenda, l'istante sporgeva reclamo lamentando la violazione delle regole di correttezza nell'esecuzione del contratto per la mancata informativa in ordine all'avvio del procedimento esecutivo, *"necessaria per garantir[gli] l'esercizio dei propri diritti"*, e rappresentando che in ogni caso il pignoramento di conto corrente da parte di creditore di uno dei cointestatori del rapporto, per pacifica giurisprudenza anche dell'ABF, può riguardare soltanto la quota spettante al debitore.

La banca respingeva il reclamo affermando di aver evidenziato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la cointestazione del conto corrente, di non essere legittimata a sollevare eccezioni nei confronti del creditore procedente in qualità di terzo pignorato e di aver comunque provveduto ad inviare comunicazione dell'intervenuto pignoramento all'indirizzo in contratto. Nondimeno, prosegue il ricorrente, la banca ha tenuto *"una condotta illecita e contraria alle più elementari regole di correttezza nell'esecuzione del contratto"*, omettendo di informare preventivamente l'istante in merito all'intervenuto pignoramento pur in presenza di diffida a consentire a Tizia di operare sul conto corrente, ciò che ha impedito al cliente di esercitare i propri diritti ed evitare la totale sottrazione del saldo del conto corrente, com'è poi avvenuto; tale comunicazione *"rientrava comunque nei doveri di informativa nascenti dal contratto in essere tra le parti sicché la condotta omissiva posta in essere rende [la banca] inadempiente anche a precisi obblighi contrattuali"*; è inoltre sfornito di prova l'assunto dell'intermediario, proseguiva il ricorrente, contenuto nel riscontro al reclamo, di aver inviato una comunicazione in merito al pignoramento in questione; l'intermediario è infine responsabile perché, come affermato in giurisprudenza e nelle decisioni dell'ABF, *"l'aggressione [del conto corrente] da parte di uno solo dei cointestatori non può riguardare l'intero ammontare del danaro depositato, potendo colpire la sola quota spettante al suo debitore"* (pronunce ABF n. 2269/2011 e n. 583/2012); l'illecita condotta della convenuta ha quindi causato all'istante *"il danno consistente nella indebita sottrazione del saldo del conto pari ad Euro 55.810,52, oltre interessi e svalutazione monetaria"*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha riferito che nel dicembre 2009 i clienti e Tizia avevano chiesto l'apertura di un conto corrente sul quale far confluire le somme di pertinenza di soggetto deceduto il 10.03.2008, il quale aveva ripartito tali somme, provenienti dall'estero e sottoposte a scudo fiscale, in parti uguali tra i tre eredi in virtù di testamento olografo; in data 30.12.2009 il ricorrente e la cointestataria del ricorso avevano impartito tre disposizioni di bonifico a proprio favore a valere sul menzionato conto corrente, di cui due dell'importo di € 55.975,10 ciascuna, con causale "quota ereditaria" e la restante di € 8.900,00, a favore della cointestataria del ricorso, con causale "rimborso 5% scudo" ; *"immediatamente dopo aver prelevato la quota di loro spettanza, i ricorrenti [comunicavano] alla banca la loro opposizione alla facoltà di disposizione disgiunta sul conto corrente, bloccando così di fatto l'operatività per ciascuno degli intestatari, compresa [Tizia]"*; il 28.04.2011 anche Tizia tentava di prelevare la quota di sua spettanza e quindi di chiudere il conto corrente e, non riuscendo in tali operazioni, faceva pervenire le sue contestazioni alla banca tramite legale; il 20.12.2012 l'intermediario riceveva un atto di pignoramento presso terzi promosso da creditore di Tizia nei confronti di Tizia stessa, *"relativamente a tutte le somme presenti su conti correnti e depositi titoli aperti presso la*

banca che fossero riferibili a quest'ultima"; la convenuta rendeva quindi la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ove dava atto di aver reso indisponibile sul conto corrente intestato a Tizia e ad altri due nominativi l'importo di € 55.810,52, con ciò "decade[ndo] l'obiezione per cui la banca non avrebbe fornito una comunicazione corretta al Tribunale", ciononostante, il Giudice dell'esecuzione stabiliva la liquidazione al creditore procedente della somma totale di € 55.810,52, ordinando alla banca di corrispondere tale somma, cosa che avveniva il 12.02.2013; nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la resistente aveva "correttamente dichiarato di aver reso indisponibile il saldo creditore apparente del conto corrente in discorso (e non quindi di essere debitrice di tale importo nei confronti della debitrice esecutata), evidenziando altresì che lo stesso era cointestato ad altri due nominativi", "[i]n questo modo la banca ha chiaramente rimesso al Giudice dell'Esecuzione la decisione in ordine alle quote di spettanza di ciascun cointestatario e quindi dell'importo da sottoporre a pignoramento", non essendo in alcun modo legittimata a sollevare eccezioni nei confronti del creditore procedente, come evidenziato anche dall'ABF con le pronunce n. 5871/2013 e n. 4232/2012; inoltre, concludeva la banca, per giurisprudenza costante il pignoramento presso terzi di un conto corrente cointestato si esegue nelle forme di cui agli artt. 599, comma 2 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., che prevedono che il creditore pignorante debba notificare avviso del pignoramento anche agli altri comproprietari (Cassazione n. 10028/1998), essendo quindi onere del Giudice dell'esecuzione provocare la comparizione degli altri titolari del conto corrente una volta verificata la cointestazione del rapporto come indicato dalla banca. L'intermediario sostiene di aver comunque inviato una comunicazione in merito all'intervenuto pignoramento all'indirizzo indicato all'atto di apertura del rapporto di conto corrente, ma tale comunicazione è tornata al mittente per "destinatario trasferito" ed è stata ritrasmessa all'indirizzo di residenza di Tizia; ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del contratto, "le comunicazioni fatte ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri"; in ogni caso, non trova qui applicazione la presunzione di cui all'art. 1298 C.C. affermata dal ricorrente, poiché, come già rappresentato, prima della notifica dell'atto di pignoramento gli istanti avevano prelevato dal conto corrente in questione la quota ereditaria di loro spettanza oltre alla somma di € 8.900,00 a titolo di rimborso spese; la presunzione ex art. 1298 C.C., d'altronde, "dà luogo semplicemente all'inversione dell'onere della prova e può essere superata da presunzioni semplici", rileva che "il residuo importo, corrispondente a meno di 1/3 delle somme originariamente accreditate sul conto corrente, [era] di esclusiva spettanza [di Tizia], che non ha potuto entrarne in possesso solamente perché [gli istanti] avevano bloccato il conto corrente". La banca rileva che il ricorrente non ha comunque fornito prova del danno asseritamente subito, denotando, da una parte, che il testamento, quand'anche impugnato, "rimane valido e vincolante fino a quando non interviene una sentenza passata in giudicato", e, dall'altraparte, che gli istanti affermano sussistere una presunzione di contitolarità, con conseguente loro diritto a due terzi del saldo del conto corrente, per poi concludere con la richiesta di pagamento dell'importo integrale oltre alle spese legali; quanto ai costi per la difesa tecnica, la banca oppone che l'ausilio del legale non è necessario nel procedimento innanzi all'ABF e dunque "appare irragionevole che di esso debba farsene carico la banca".

In conclusione, il ricorrente ha chiesto all'ABF di: *"dichiarare la Banca [...] responsabile per le ragioni in fatto e in diritto sopra indicate e condannarla al risarcimento in favore dei ricorrenti [...] dei danni da liquidarsi nella misura di Euro 55.810,52, oltre interessi e svalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia"; e di "condannare la Banca [...] al rimborso a favore degli istanti delle spese per assistenza*

difensiva nella misura di Euro 10.000,00 (oltre IVA e CAP) e della somma di Euro 20,00 versata alla presentazione del ricorso”.

La convenuta ha chiesto all'ABF di respingere il ricorso.

Il Collegio di Milano, nella riunione del 25.4.2015, preso atto delle divergenti decisioni assunte dai Collegi di Milano, di Roma e di Napoli, su casi analoghi, delibera di rimettere l'esame del ricorso al Collegio di coordinamento.

DIRITTO

Il Collegio deve pronunziarsi sulle doglianze dei ricorrenti che si ritengono danneggiati in quanto, a seguito del pignoramento di conto corrente - acceso presso la banca convenuta dal ricorrente, unitamente alla cointestataria del ricorso ed a terza (Tizia), - da parte di un creditore della cointestataria terza, l'intermediario, in esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ha versato l'intero saldo del conto al creditore procedente. In particolare, omettendo di informare preventivamente l'istante in merito all'intervenuto pignoramento pur in presenza di diffida ha consentito a Tizia terza di operare sul conto corrente ed ha impedito al cliente di esercitare i propri diritti ed evitare la totale sottrazione del saldo del conto corrente, com'è poi avvenuto.

Ai fini della decisione occorre precisare una serie di elementi: il rapporto di conto corrente, di titolarità del ricorrente unitamente alla cointestataria del ricorso ed a terza persona (Tizia), come ha rappresentato la banca convenuta, è stato acceso per farvi confluire somme di denaro di provenienza ereditaria sulla cui ripartizione vi era contestazione tra i cointestatari del conto (sebbene non sia noto se tale contrasto sia sfociato in una lite giudiziaria). Agli atti sono presenti il contratto di conto corrente, aperto il 09.12.2009, e un estratto delle condizioni generali, quest'ultimo privo delle sottoscrizioni delle parti. Da tali documenti si evince che era prevista l'operatività a firma disgiunta degli intestatari dei rapporti; che tutte le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza in genere” sarebbero state effettuate all'indirizzo del primo intestatario del rapporto, ovvero l'odierno ricorrente. Non è contestato che il ricorrente e la cointestataria del ricorso abbiano fatto pervenire alla banca, a distanza di breve tempo dall'accensione del conto corrente, opposizione alla facoltà di disposizione disgiunta da parte dei contitolari; che il conto corrente sia stato successivamente oggetto di pignoramento da parte di creditore della cointestataria terza (Tizia); che, a seguito di tale pignoramento, la banca abbia versato, in esecuzione del provvedimento di assegnazione emesso dall'Autorità Giudiziaria, l'intero saldo del conto corrente a favore del creditore di Tizia.

Sull'opposizione all'operatività disgiunta del conto corrente, si segnala che il ricorrente allega di averla formulata dapprima con raccomandata del 17.12.2009 e successivamente con raccomandata a mano del 04.01.2010 (la data di tale ultima missiva risulta dalle produzioni della banca); lo stesso ricorrente allega che l'intermediario ha riscontrato la lettera del 04.01.2010 con missiva a.r. in pari data, ove informava di considerare la richiesta “quale formale opposizione alla facoltà di uso disgiunto del rapporto” e che, pertanto, per il futuro avrebbe dato seguito alle disposizioni a valere sul conto corrente soltanto in presenza di istruzioni sottoscritte da tutti gli intestatari del rapporto; la banca non ha riferito alcunché in merito alla raccomandata del 17.12.2009, rappresentando invece che il 30.12.2009 (dunque successivamente alla predetta raccomandata) gli istanti hanno eseguito operazioni di bonifico a proprio favore a valere sul conto corrente in questione e quindi, in data 04.01.2010, hanno presentato la loro opposizione alla facoltà di disposizione disgiunta.

Per quel che riguarda la doglianza rappresentata dal ricorrente, questi lamenta la mancata preventiva informativa a cura dell'intermediario sull'intervenuto pignoramento, che gli avrebbe consentito di tutelare i propri diritti ed evitare la sottrazione dell'intero saldo del conto corrente; la banca, a detta del ricorrente, avrebbe pertanto violato gli obblighi di buona fede e correttezza in executivis, oltre che precisi doveri di informativa nascenti dal contratto, (non meglio specificati); lamenta, in via subordinata, il ricorrente, la scorrettezza della convenuta per aver consentito il pignoramento dell'intera giacenza del conto corrente in luogo della sola quota di spettanza di Tizia quale debitrice esecutata. Pertanto, come si è già rilevato in fatto, ha chiesto all'ABF di dichiarare la Banca [...] "responsabile per le ragioni in fatto e in diritto sopra indicate e condannarla al risarcimento in favore dei ricorrenti [...] dei danni da liquidarsi nella misura di Euro 55.810,52, oltre interessi e svalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia"; nonchè "condannare la Banca [...] al rimborso a favore degli istanti delle spese per assistenza difensiva nella misura di Euro 10.000,00 (oltre IVA e CAP) e della somma di Euro 20,00 versata alla presentazione del ricorso".

Ciò posto, e venendo all'esame del merito della controversia, giova fin d'ora rilevare che sulle questioni centrali per la decisione del presente ricorso sussistono sia in seno alla Giurisprudenza che nei Collegi ABF orientamenti difformi.

Vale ricordare l'orientamento del Collegio di Milano, decisione n. 5398 del 25.10.2013, (che ha accolto le richieste dei ricorrenti), e ribadendo quanto rilevato in una precedente decisione (n. 2269/2011), ha avuto modo di affermare che l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è nel senso che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto. Com'è noto, infatti, ha precisato il Collegio di Milano, nel caso del deposito bancario, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, comma 2°, cod. civ., in virtù del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente (cfr. Cass., 29 aprile 1999, n. 4327). In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali, in forza di presunzione legale iuris tantum che può essere superata fornendo la prova contraria (Cass., 24 febbraio 2010, n. 4496)". Sempre il Collegio di Milano, nella pronuncia n. 3137 del 07.06.2013, (accogliendo la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente che contestava l'operato della banca che, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, ha sottoposto al vincolo del pignoramento l'intero saldo del conto corrente cointestato all'odierno ricorrente e al debitore pignorato) ha ribadito ancora che, come ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto.

Ha ancora ribadito il Collegio che in caso di deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art.1298, secondo comma, cod. civ., in forza del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4327). In altri termini, in assenza di una prova contraria da parte del creditore procedente, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali.

Nel caso di specie, attesa la pacifica cointestazione del conto al ricorrente e la sua estraneità al rapporto obbligatorio con il creditore procedente, le somme di pertinenza del debitore - e, come tali suscettibili di espropriazione - dovevano ritenersi pari al 50%

dell'importo presente sul conto corrente. La banca, invece, con raccomandata del 19 novembre 2010, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ha reso la seguente dichiarazione di terzo: "[la resistente] è debitrice nei confronti [del creditore oppignorato] della somma di € 2.761.89 dipendente da saldo attivo di conto corrente acceso in cointestazione fra soggetto il soggetto pignorato e n. 1 altro soggetto"; mentre, ai sensi dell'art. 1292 c.c., avrebbe dovuto dichiarare che il debito nei confronti dell'oppignorato era solo di €1.380,94, specificando semmai che il contratto di conto corrente prevedeva la facoltà dell'oppignorato di chiedere alla banca anche la parte di competenza dell'altro cointestatario". Per tale motivo, in quel caso, il Collegio ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.

In senso analogo si è anche espresso il Collegio di Napoli nella pronuncia n. 583 del 27.02.2012, per il quale "[...] è noto che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall'art. 1298, co. 2, cod. civ., in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente (giurisprudenza pacifica, cfr., per tutte, Cass. 18 agosto 1993, n. 8758). Del pari, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, co. 2, cod. civ. sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass., 24 febbraio 2010, n.4496). A fronte del pignoramento proposto, come nel caso di specie, nei confronti di uno solo dei contestatari, si pone il problema di stabilire se la regola appena enunciata – che ha rilievo nei rapporti interni – debba o no informare la condotta dell'intermediario con conseguente vincolo di indisponibilità (a favore del creditore procedente) apposto (per entrambi i rapporti) non sull'intero saldo ma solo sulla metà degli importi presenti sul conto corrente e sul conto titoli cointestato."

Nella medesima pronuncia, poi, il Collegio di Napoli ha inteso sottolineare che "è, in ogni caso, fuori di dubbio che – a fronte del pignoramento dell'intero saldo del conto (corrente o titoli) cointestato – il contraente estraneo alle vicende che hanno originato il procedimento espropriativo debba almeno essere messo nelle condizioni di far valere i propri diritti nel procedimento in corso attraverso le forme e i modi contemplati dall'ordinamento prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione dei beni sottoposti a vincolo [...].

Questo implica che il terzo pignorato il quale, con riferimento a rapporti della specie, abbia apposto il vincolo all'intero saldo dei rapporti debba necessariamente comunicare tale circostanza al cointestario estraneo al credito per il quale si procede in forma esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti. Lo impone, in generale, l'obbligo di correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e, con specifico riguardo a rapporti della specie, quello di diligenza professionale del buon banchiere ex art. 1176, co. 2, cod. civ. (citando, tra le tante, Cass., 12 giugno 2007, n. 13777; Id., 22 gennaio 2009, n. 1618)". Il Collegio di Napoli ha quindi concluso affermando che "l'omessa informazione della notifica (o, comunque, della comunicazione) dell'atto di pignoramento presso terzi sul conto corrente e sul deposito titoli è, non a caso, contestata dal legale della ricorrente (nella raccomandata dell'8 settembre 2010). A questa contestazione il resistente eccepisce (con nota del 27 settembre) che la comunicazione del pignoramento è avvenuta nei confronti del debitore esecutato, cointestario dei rapporti, così indirettamente riconoscendo il difetto d'informazione, vista la diversità delle parti, degli interessi e, soprattutto, l'estraneità della cointestataria al processo esecutivo del quale – a ragione – avrebbe potuto essere totalmente ignara [...]."

Ciò posto, il Collegio, prendendo in considerazione la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente per omessa informazione dell'avvenuto pignoramento, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano destituite di fondamento e che il ricorso vada rigettato.

Rileva in primo luogo in via generale che, una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali.

Questa soluzione si impone anche per la difficoltà di imputare alla iniziativa e alle valutazioni dell'intermediario la soluzione dei problemi connessi ai diritti dei cointestatari, che invece vanno affrontati nel corso dell'udienza di cui agli artt. 547 e 548 c.p.c.

D'altra parte, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'intermediario può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere.

Quanto alla tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, egli potrà far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero agendo contro l'assegnatario, quando non avvisato ai sensi dell'art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso. Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notificazione dell'atto di pignoramento contenente l'intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Anche per questo aspetto deve rilevarsi che il terzo non può essere gravato dell'obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. Queste questioni vanno dedotte e quindi risolte dal giudice dell'esecuzione, come si è detto, rientrando nelle prerogative di sua competenza.

Come si è rilevato in fatto la banca resistente si è difesa, adducendo di aver correttamente dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la contitolarità del conto corrente pignorato; di aver dato seguito al provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che ha riguardato l'intero saldo del conto corrente nonostante le proprie dichiarazioni sulla cointestazione del rapporto; che trovano applicazione le norme di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., in forza delle quali è il creditore procedente che deve dare avviso del pignoramento agli altri contitolari del rapporto; di aver comunque informato dell'intervenuto pignoramento con comunicazione trasmessa all'indirizzo indicato in sede di accensione del conto corrente, con effetto per tutti gli intestatari del rapporto ai sensi dell'art. 4 del contratto; che la residua disponibilità sul conto corrente era di esclusiva spettanza di Tizia quale coerede istituita in parti uguali unitamente agli istanti, avendo questi ultimi già prelevato la parte di loro competenza, come documentato nelle controdeduzioni.

Va ulteriormente precisato, con riferimento al ruolo tenuto dalla banca nella procedura esecutiva, che la convenuta ha prodotto copia delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c. il 21.12.2012 ed il 17.01.2013. Che, inoltre, il provvedimento di assegnazione dell'Autorità Giudiziaria prodotto in atti esordisce facendo riferimento alla dichiarazione resa dalla banca terza pignorata datata 21/12/2012 dalla quale si evince che la stessa deve a Tizia la somma di Euro 55.810,52 quale saldo del conto corrente.

Sull'informativa in merito al pignoramento, che il ricorrente lamenta non effettuata, lo stesso intermediario riferisce che la comunicazione è stata inviata all'indirizzo indicato all'atto di apertura del rapporto di conto corrente, ma che la stessa è tornata al mittente

per “destinatario trasferito” ed è stata ritrasmessa all’indirizzo di residenza di Tizia, ovvero della cointestataria esecutata.

La banca richiama altresì l’art. 4 delle condizioni contrattuali del conto corrente, allegate, come già si è rilevato, per estratto. La clausola prevede che “In mancanza di diverso accordo scritto, [...] le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto [...] e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri”, proseguendo con disposizioni relative alla nomina di un rappresentante, non sussistente nel caso di specie secondo quanto risultante agli atti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto, per la ragione che non appare possibile contestare all’intermediario l’inosservanza di norme di legge o anche solo la violazione degli obblighi di quella diligenza particolarmente qualificata che è chiamata a connotare il suo operato professionale.

La domanda è pertanto da respingere perché nessuna censura può essere mossa all’operato dell’intermediario.

Fermo restando il rilievo assorbente della valutazione appena formulata, osserva il Collegio che il ricorrente ha rivendicato il rimborso di tutte le spese sostenute senza però fornire alcun elemento utile a comprovare le spese sostenute e che, comunque, il rigetto del ricorso ostacola l’accoglimento di tale richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA